

**Allegato 1**

# **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI ESULI**

***A.S. 2021-2022***

Il seguente Protocollo vuole essere una integrazione al Protocollo di Accoglienza già esistente nel nostro Istituto e uno strumento utile a stabilire le azioni necessarie per l'attuazione degli adempimenti amministrativi, l'organizzazione e la cura degli aspetti didattici e relazionali, il passaggio da un ordine di scuola all'altro. Esso tiene conto della normativa di riferimento e in particolare, della **Nota MIUR 381 del 4 marzo 2021 "Accoglienza scolastica degli studenti Ucraini in esilio"**, del **Testo Unico sull'immigrazione** (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), della **Legge 13 Luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti** ed invia analogica per quanto possibile della **Nota Miur 547 del 21 Febbraio 2014, Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati**.

Tiene conto della nota Miur n. 781 del 14.04.2022 " Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative".

Nell'assegnazione dei minori alle istituzioni scolastiche il Ministero si richiama l'opportunità di salvaguardare, le reti di relazioni, familiari o di comunità esistenti tra i profughi, e tra questi e gli ucraini già presenti in Italia.

*"Allo stesso tempo occorre assicurare che l'inserimento degli studenti esuli sia governato a livello territoriale, conciliando il più possibile i bisogni dei profughi e spazi di accoglienza delle scuole. In proposito, si ricorda che le circolari ministeriali sulle iscrizioni (da ultimo la nota 30 novembre 2021, prot. n. 29452, relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023) precisano che "nelle ipotesi di iscrizioni tardive..., gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il Dirigente Scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi"*.

La nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, adottata nella fase dell'emergenza pandemica COVID-19 e riferita a *"tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione"*, è da considerarsi applicabile anche in questa fase di emergenza in cui è necessario assicurare l'inserimento scolastico dei professori.

#### **Le finalità del protocollo:**

Il protocollo

- deve contenere criteri, principi, indicazioni riguardanti la loro inclusione e accoglienza;
- sostenere i minori neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto in un ambiente sereno per promuovere il benessere psicologico e scolastico;
- definire i ruoli del personale scolastico ed extra-scolastico coinvolto;
- fissare pratiche condivise per promuovere il percorso di crescita del bambino e valorizzarne la specificità;
- stabilire relazioni positive e collaborative tra scuola e famiglia;
- potenziare e valorizzare le competenze delle figure scolastiche;

#### **LA FASE DELL'ISCRIZIONE**

Rappresenta il primo contatto tra la famiglia straniera (genitori ed alunno) e la scuola italiana.

L'articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull'immigrazione, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono soggetti all'obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Si rammenta che, oltre alla “Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli studenti ucraini” tramite SIDI, le istituzioni scolastiche sono chiamate a curare l’inserimento in “Anagrafe Nazionale degli Studenti” di quanti iscritti nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché presso i CPIA. A tali fini, in mancanza di codice fiscale, l’inserimento è possibile attraverso l’indicazione di un codice fittizio. Ulteriori informazioni operative sono reperibili su SIDI.

**Il personale di segreteria** si interessa dell’aspetto puramente burocratico:

- Iscrive il minore alla scuola (senza far riferimento alla classe);
- richiede la documentazione necessaria (pagella o diploma con traduzione autenticata);
- chiede il certificato di vaccinazione, se in possesso, o l’autocertificazione. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza;
- acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- fornisce ai genitori materiale per una prima informazione sull’organizzazione della nostra scuola;
- in raccordo con l’insegnante referente e la Commissione Accoglienza, stabilisce una data per un colloquio con la famiglia e l’alunno.

Dall’anno scolastico 2013/2014 le procedure da seguire per l’iscrizione alle prime classi, fatta eccezione la scuola dell’infanzia, avviene esclusivamente on-line. L’iscrizione on line è comunque consentita anche in mancanza del codice fiscale. **Gli alunni esuli possono essere iscritti a scuola in qualsiasi momento dell’anno presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola.**

**Documentazione mancante o incompleta:** in caso di criticità legate alla mancanza di definizione nell’immediato della documentazione in possesso delle famiglie o degli Enti che si prendono cura del minore la scuola accetta la documentazione in possesso anche se ancora in corso di definizione.

## **LA FASE DELL’ACCOGLIENZA**

Superato l’aspetto burocratico, occorre attivarsi per accogliere l’alunno neo-arrivato.

I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi esuli, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione dell’alunno ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- b) Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- c) Del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- d) Del titolo di studio eventualmente posseduto.

Considerata la probabile carenza di documentazione che attesti gli studi in corso in Ucraina e, dunque, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, le istituzioni scolastiche valuteranno ciascuna situazione considerando l’inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

## **LA FASE EDUCATIVO-DIDATTICA**

Gli elementi raccolti (documentazione, colloquio, test) in questa fase consentono al **Dirigente Scolastico** di decidere la classe d'inserimento del neo-arrivato, sentiti i genitori, l'insegnante referente e il gruppo di lavoro o la Commissione di Accoglienza, tenendo presenti in particolare:

1. Lingua madre dello studente
2. Conoscenza di una lingua veicolare presente nel curriculum di classe
3. Presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso paese
4. Presenza nella classe di caratteristiche di complessità (disagio, handicap, etc.)
5. Ripartizione degli alunni nelle classi secondo la direttiva della Circolare 2/10, art.3

Il Dirigente Scolastico e /o il referente coinvolge i docenti della classe consegnando la documentazione utile all'inserimento, in modo tale che il Consiglio di Classe, la Commissione o l'Equipe Pedagogica possa quanto prima procedere alla stesura del PDP.

### **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO**

Nel caso in cui risulti opportuno, in casi circostanziati - data la documentazione acquisita - il Dirigente Scolastico prevede la permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia oltre i 6 anni.<sup>2</sup> Qualora lo si ritenesse necessario, inoltre, **è possibile inserire il minore in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica**

<sup>2</sup>Circolare MIUR prot. n.547 del 21/02/2014

## **TEMPI DI INSERIMENTO**

È necessario che l'inserimento a scuola avvenga in tempi appropriati.

A tal fine, il nostro Istituto mette in atto le **buone prassi** di seguito elencate:

- ❖ le tempistiche effettive di inserimento vengono decise dal Dirigente Scolastico, in accordo con il team dei docenti, l'insegnante referente, la famiglia, gli Enti e i servizi pubblici e/o privati che sostengono la stessa nel percorso;
- ❖ se necessario, si procederà con gradualità e progressività nell'inserimento consentendo la **flessibilità nell'orario scolastico**;
- ❖ per bambini tra i cinque e i sei anni di età che presentano fattori di vulnerabilità, solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è accordata la possibilità di **deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria** al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un ulteriore anno nella scuola dell'infanzia;

### **Incontro scuola-famiglia successivo al primo inserimento**

Nella fase successiva al primo inserimento è possibile stabilire un secondo incontro con la famiglia per fare il punto della situazione e permettere ai docenti di raccogliere ulteriori elementi informativi per elaborare un **Piano Didattico Personalizzato**.

## **Il Piano Didattico Personalizzato**

L'inserimento a scuola degli alunni esuli, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563 prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche potranno pure individuare attività di arricchimento formativo consistenti nell'accesso a materiali ed attività didattiche *on-line* riferibili al curricolo di provenienza.

Nei casi di alunni esuli la realizzazione di un PDP, qualora ve ne sia la necessità, è possibile in ogni momento dell'anno.

**Nel caso in cui tra l'arrivo a scuola del minore e la chiusura dell'anno scolastico non vi sia sufficiente tempo per l'osservazione e la stesura del documento, la scuola attuerà comunque delle misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell'anno scolastico successivo.**

Il PDP degli alunni esuli rappresenta un percorso personalizzato che tiene conto della loro specificità e della speciale richiesta di attenzione per mettere in campo tutte le strategie educative e didattiche opportune. In ogni caso, ciò non comporta l'adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici dell'apprendimento o altre diagnosi), con la conseguenza che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122/2009 per tutti gli alunni.

### **Continuità**

L'essere esuli è una condizione che dura tutta la vita e in alcuni momenti del percorso scolastico possono emergere problemi e insicurezze che vanno letti alla luce del trauma di guerra.

Il passaggio tra ordini e gradi di scuola è di per sé un momento di discontinuità che può essere particolarmente destabilizzante per gli alunni neoarrivati e/o esuli, per una sensibile reattività ai cambiamenti, bassa autostima, timore di non essere accettati, o per la maggiore complessità delle richieste scolastiche, che possono aggiungersi a una incompleta padronanza delle abilità linguistiche necessarie all'apprendimento superiore e ai vissuti emotivi che caratterizzano la preadolescenza e l'adolescenza.

Una buona prassi che facilita il progredire del percorso scolastico degli alunni neoarrivati o esuli è un **completo scambio di informazioni**, concordato con la famiglia, **tra docenti di ordini di scuola diversi** negli incontri di continuità, che tenga conto non solo del percorso scolastico ma soprattutto di quello personale dell'alunno.